

Puggioni - Vi sono diversi casi, però sostanzialmente la posizione è univoca dato che per tutti vi è stata la riasunzione avendo potuto essi dimostrare che l'allontanamento era stato originato da causa di forza maggiore. Si tratta quindi di un gruppo omogeneo. Per facilitare la decisione, al Comitato è d'accordo di lasciare impregiudicata la questione degli stipendi e dare una somma a titolo di gratifica.

Riferendosi al punto 3 della relazione congiunta dei Servizi Personale e Legale dichiara di non essere d'accordo con la tesi ivi sostenuta, perché essa non è applicabile al caso in esame, dato che esiste una legge con la quale si stabilisce che il personale di ruolo che si è allontanato, all'atto della ripresa del servizio, devono essere corrisposti gli stipendi arretrati.

Di Napoli - Rileva che quando la causa dell'allontanamento è dipendente da forza maggiore gli stipendi sono dovuti.

Wolle - Dichiaro che la dottrina e la giurisprudenza sono d'accordo nel dare tale